

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2017, n. 2.

Disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casino de la Vallée S.p.A. (17R00126)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 2.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Chiusa e di Villandro. (17R00234) .. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 3.

Modifica della denominazione ufficiale in lingua italiana del Comune di «Soraga» in «Soraga di Fassa». (17R00235) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 051/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. (17R00217)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. (17R00218)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 053/Pres.


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)). (17R00219) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2017, n. 1.

Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio. (17R00239)..... Pag. 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA		
LEGGI REGIONALI 6 marzo 2017, n. 2.		
<p>Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni). (17R00141).....</p>	Pag. 10	
REGIONE TOSCANA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2017, n. 6/R.		
<p>Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale». (17R00157).....</p>	Pag. 19	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2017, n. 7/R.		
<p>Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale. (17R00158).....</p>		Pag. 21
LEGGI REGIONALI 6 marzo 2017, n. 8.		
<p>Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016. (17R00159).....</p>		Pag. 26
LEGGI REGIONALI 7 marzo 2017, n. 9.		
<p>Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano «Innovazione - Made in Tuscany» e «Giovanni da Verrazano - Eccellenze toscane». Modifiche alla l.r. 46/2015. (17R00160).....</p>	Pag. 28	



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2017, n. 2.

Disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casino de la Vallée S.p.A.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di ristrutturazione aziendale

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organo di amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A., istituita con legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), predispone un piano di ristrutturazione aziendale, finalizzato alla valorizzazione degli investimenti e alla riduzione dei costi che assicura, nel rispetto delle disposizioni di legge, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche funzionale all'affidamento a terzi della gestione del complesso aziendale, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017-2019).

2. Al piano di cui al comma 1 è acclusa un'analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Casino de la Vallée S.p.A. ed una dettagliata analisi delle politiche di gestione e degli investimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)).

Art. 2.

Approvazione e verifica del piano

1. Il piano di ristrutturazione aziendale è trasmesso alla Giunta regionale e approvato dal consiglio regionale.

2. Con periodicità almeno trimestrale, la Casino de la Vallée S.p.A. trasmette al Consiglio regionale una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano medesimo.

Art. 3.

Collegio dei saggi

1. A supporto dell'attività di verifica di cui all'art. 2, il consiglio regionale può nominare un collegio di saggi, composto da tre esperti di provata esperienza in materia di contabilità e ristrutturazioni aziendali, garantendo la rappresentanza delle minoranze, che dura in carica fino al completamento dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale.

2. Il collegio dei saggi riferisce al consiglio regionale, con cadenza almeno semestrale, sull'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte dell'organo di amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A.

3. Ai fini della nomina del collegio dei saggi non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

4. L'applicazione del presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. In attuazione e nel rispetto delle disposizioni di legge regionali e statali, la Regione potrà sostenere finanziariamente la Casino de la Vallée S.p.A., anche in compartecipazione con terzi soggetti, nell'ambito delle attività di sviluppo e di investimento contenute e approvate nel piano di ristrutturazione.

2. L'eventuale sostegno finanziario di cui al comma 1 è comunque disposto successivamente all'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del consiglio regionale, che, in relazione alle risultanze del piano medesimo, potrà anche disporre la rateizzazione su più annualità.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 10 febbraio 2017

ROLLANDIN

(Omissis).

17R00126



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 2.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Chiusa e di Villandro.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Chiusa e Villandro

1. Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Chiusa e di Villandro sono modificate secondo le risultanze della allegata documentazione tecnica. La modifica non comporta lo spostamento anagrafico di popolazione.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini fra i comuni di Chiusa e di Villandro sulla base della allegata documentazione tecnica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 23 febbraio 2017

KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00234

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 3.

Modifica della denominazione ufficiale in lingua italiana del Comune di «Soraga» in «Soraga di Fassa».

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della denominazione ufficiale in lingua italiana del Comune di «Soraga» in «Soraga di Fassa»


1. La denominazione ufficiale in lingua italiana del Comune di Soraga in Provincia di Trento è modificata in «Soraga di Fassa». Resta ferma la denominazione ladina «Soraga».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 23 febbraio 2017

KOMPATSCHER

17R00235



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 051/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa Friuli-Venezia Giulia - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;

Visto il proprio decreto di data 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto «Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3»;

Vista la legge regionale n. 21 di data 9 dicembre 2016 (disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'art. 91, comma 1, che ha introdotto le seguenti modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015:

a) dopo il comma 2-ter dell'art. 15 ha inserito il comma «2-ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali Ditedi, di cui all'art. 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j)» con l'obiettivo di riconoscere, oltre ai cinque cluster regionali già individuati all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015, anche l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali Ditedi, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster di appartenenza;

b) dopo il comma 2-octies. 1 dell'art. 15 ha aggiunto il comma «2-octies. 1.1 - I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2-sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massi-

mo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.», per consentire a coloro che avevano già presentato domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dei cluster di integrare la domanda medesima al fine di adeguare le relative spese del personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo;

Preso atto della necessità di procedere alle modifiche del Regolamento emanato con il proprio decreto di data 29 settembre 2016, n. 0183/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 292;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres..



Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) Cluster del settore ICT e digitale: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter 1., della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenda per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali DI-TEDI, di cui all'art. 55, comma 2 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente ad essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), la parola «800» è sostituita dalla seguente «1.600»;

b) alla lettera d), dopo la parola «misura» è aggiunta la parola «massima».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è abrogata;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «1-bis) le spese per l'ottenimento di garanzie fidejussorie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 è apportata la seguente modifica: la parola «primo» è sostituita dalla parola «trentuno».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016

1. Dopo l'art. 12, al Capo IV Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 è inserito il seguente articolo:

«art. 12-bis - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria. — 1. Gli incentivi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'incentivo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, corredata da apposita dichiarazione attestante l'avvio dell'iniziativa, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ed inoltrate esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it

2. La liquidazione in via anticipata avviene previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti negli albi ed elenchi di competenza. La fideiussione, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore, è redatta secondo il fac-simile, approvato con decreto del vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, area per il manifatturiero, pubblicato sul sito www.regionefvg.it nella sezione dedicata al settore industria, e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. La richiesta di anticipazione è altresì corredata dalla dichiarazione del soggetto beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 052/Pres.


Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali nn. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato l'art. 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale n. 4/2013, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;



Visto, inoltre, l'art. 15 della predetta legge regionale n. 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4» come successivamente modificato con proprio decreto 17 luglio 2014, n. 0149/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 287;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole: «, attraverso il conferimento da parte delle medesime, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza;» sono sostituite dalle seguenti: «. L'impresa capofila è individuata nell'ambito del contratto di rete ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

«e bis) soggetto capofila: rete dotata di soggettività giuridica di cui fanno parte tutte le imprese beneficiarie aventi i requisiti di cui all'art. 6 e costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è inserita la seguente:

«b-bis) spese relative all'onorario notarile sostenuto per il mandato collettivo con rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa capofila, o dal soggetto capofila, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila, o del soggetto capofila, presso cui è realizzato il progetto.»;


b) alla fine della lettera a) del comma 5 sono aggiunte le parole: «o del soggetto capofila»;

c) alla fine della lettera b) del comma 5 sono aggiunte le parole: «o del soggetto capofila»;

d) al comma 12 dopo le parole: «all'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o al soggetto capofila»;

e) alla fine della lettera c) del comma 12 sono aggiunte le parole: «o del soggetto capofila»;

f) alla fine della lettera f) del comma 12 sono aggiunte le parole: «o del soggetto capofila».



Art. 4.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono aggiunte le parole: «o al soggetto capofila».

Art. 5.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: «o al soggetto capofila»;

b) al comma 5 dopo le parole: «all'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o al soggetto capofila.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 dopo le parole: «dell'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o del soggetto capofila.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «dell'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o del soggetto capofila.»;

b) al comma 3 dopo le parole: «all'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o al soggetto capofila.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «dell'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o del soggetto capofila.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «dell'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o del soggetto capofila.»;

c) al comma 4 dopo le parole: «dell'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «o del soggetto capofila.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «dall'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o dal soggetto capofila.»;

b) al comma 4 dopo le parole: «dall'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o dal soggetto capofila.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «540 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «seicentossanta giorni»;

b) al comma 2 la parola: «presenta» è sostituita dalle seguenti: «, o il soggetto capofila, presentano».

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «presenta» è sostituita dalle seguenti: «, o il soggetto capofila, presentano»;

b) al comma 12 dopo le parole: «all'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o al soggetto capofila.».

Art. 12.

Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 dopo le parole: «all'impresa capofila» sono inserite le seguenti: «, o al soggetto capofila.».

Art. 13.

Modifica all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014

1. Al comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 la parola: «presenta» è sostituita dalle seguenti: «, o il soggetto capofila, presentano».

Art. 14.

Norma transitoria

1. La modifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00218



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2017, n. 053/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'art. 2, commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

Visto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'art. 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007))»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017 n. 283;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'art. 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007))», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'art. 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)).

Art. 1.


Modifiche all'art. 7 del DPR n. 208/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'art. 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono abrogate le parole «In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro venti giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 14/2012 e dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 7/2000»;

b) la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «e) relazione a firma del legale rappresentante dell'ente esplicativa delle motivazioni che giustificano la scelta dell'area o dell'edificio di intervento e l'indicazione delle problematiche presenti, che mediante l'intervento vengono risolte»;

c) dopo la lettera e) del comma 6 è aggiunta la seguente lettera: «e-bis). fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».



Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del DPR n. 208/2015

1. Al comma 1 dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione 208/2015, le parole «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.» sono sostituite dalle seguenti «entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del DPR n. 208/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4) i termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario.»;

b) al comma 5 le parole «La data di fine lavori è tempestivamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti «Le date di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 del DPR n. 208/2015

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1) ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via PEC.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 del DPR n. 208/2015

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, la lettera b) del comma 1, è abrogata.

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 del DPR n. 208/2015

1. Dopo il comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, è aggiunto il seguente:

«1-bis) Limitata mente ai procedimenti di cui alla graduatoria approvata con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1483/SG del 27 novembre 2015, ancora in corso, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'art. 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato A del DPR n. 208/2015

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 208/2015, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00219

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2017, n. 1.

Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Anticipazioni finanziarie a favore dei soggetti che hanno richiesto i premi per le misure a superficie del PSR

1. La Regione promuove l'applicazione di pratiche agronomiche con elevato livello di sostenibilità ambientale in quanto compatibili con la tutela dell'ecosistema, delle risorse naturali e del paesaggio.

2. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno degli oneri economici derivanti dall'adozione delle pratiche di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare in via eccezionale, solo per l'anno 2017, anticipazioni finanziarie ai soggetti che hanno richiesto, nel 2015, il premio previsto dalla «Misura 11 - agricoltura biologica» o dalla «Misura 10 - intervento 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia (PSR).

3. Le domande per ottenere le anticipazioni finanziarie sono presentate, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 2017, al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base del modello pubblicato sul sito internet della Regione. La valutazione delle domande avviene con procedimento a sportello.



4. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a condizione che il richiedente:

a) abbia presentato domanda di pagamento per la medesima misura nel 2016, confermando le superfici per cui viene mantenuto l'impegno ad applicare le pratiche agronomiche di cui al comma 1;

b) fino alla conclusione dell'istruttoria della domanda per ottenere l'anticipazione finanziaria, non abbia percepito il premio richiesto per il 2015 o il relativo anticipo ovvero non si sia concluso con esito negativo il controllo in loco disposto dall'Organismo Pagatore.

5. Le anticipazioni finanziarie sono concesse ed erogate per un totale determinato dalla somma:

a) dell'80 per cento del premio richiesto per le superfici impegnate nel 2015 e confermate nel 2016, calcolato sull'importo del premio fino a 5.000 euro;

b) del 60 per cento sull'importo eccedente.

6. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 5, non si prendono in considerazione i premi aggiuntivi per la zootecnia biologica.

7. Le anticipazioni finanziarie sono restituite all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità indicate nel modello di domanda di cui al comma 3. Entro il 15 gennaio 2018, gli interessati trasmettono al Servizio di cui al comma 3 la documentazione attestante l'avvenuta restituzione. In caso di mancata restituzione si applica la compensazione di cui all'art. 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in assenza di rapporti di credito nei confronti dell'Amministrazione regionale, si procede al recupero forzoso delle somme dovute.

8. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 7, quantificate in 2.200.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 2.

Convenzione per la concessione di finanziamenti con procedure e condizioni semplificate, ivi compresa la cessione degli importi derivanti da aiuti del PSR

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari a favore dello sviluppo rurale, la Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni semplificate nella concessione, alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del PSR, di:

a) finanziamenti per l'anticipazione dei relativi contributi e premi ovvero per l'avvio dei programmi di spesa oggetto delle domande di sostegno medesime;

b) garanzie per l'ottenimento di anticipi contributivi;

c) garanzie destinate a sostenere l'accesso al credito.

2. Le procedure e le condizioni per la concessione dei finanziamenti sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

3. La convenzione di cui al comma 2 prevede la possibilità che le banche e i consorzi di garanzia concordino con le imprese, al momento della concessione dei finanziamenti e in conformità alla normativa di settore, che le risorse derivanti dal regime di sostegno del PSR siano destinate, anche attraverso la cessione del relativo importo, all'ammortamento parziale o totale dei finanziamenti medesimi.

Art. 3.

Riconoscimento debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla allegata Tabella A.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle missioni, programma e titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, indicati nella tabella A allegata alla presente legge per gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 marzo 2017

SERRACCHIANI


Tabella A allegata all'articolo 3

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00239



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima n. 51 del 6 marzo 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 3 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni*). — 1. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. A tal fine la Regione provvede in particolare:

a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;

b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.»

Art. 2.

Introduzione dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 11 del 2012

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Strumenti di programmazione e gestione*).

— 1. Sono strumenti di programmazione e gestione:

a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;

b) il Piano ittico regionale;

c) il Programma ittico regionale;

d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee*). — 1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'art. 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;


b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.

2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'art. 5.



3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

a) zona «A»: specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;

b) zona «B»: ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (Tinca tinca), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;

c) zona «C»: ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;

d) zona «D»: salmonidi, ed in particolare trota (Salmo trutta diverse varietà).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Programma ittico regionale*). — 1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'art. 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale.

2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:

a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'art. 10;

c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;

e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.

3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.».

Art. 5.

Introduzione dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 11 del 2012

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000*). — 1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali*). — 1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015;

b) sulla proposta di Piano ittico regionale;

c) sulla proposta di Programma ittico regionale;

d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;

e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;

f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'art. 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'art. 20.

3. La Commissione ittica regionale è costituita da:

a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;

b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;



c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;

d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;

e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;

f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;

g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'art. 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;

h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;

i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;

j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;

k) un rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.

4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.

5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:

a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;

b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;

c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;

d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;

e) un rappresentante delle associazioni.

6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.

7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'art. 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'art. 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Associazionismo*). — 1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;

b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;

c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.

3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'art. 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Tutela dell'ecosistema acquatico*). — 1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

c) con le previsioni di cui alla legge n. 394 del 1991 ed alla legge regionale n. 6 del 2005;

d) con le previsioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Tutela della fauna ittica*). — 1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2006 ed il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005.

3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

4. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'art. 4.

5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica

presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.

6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'art. 7.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Zone di tutela della fauna ittica*). — 1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'art. 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;


c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.

6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.».



Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale n. 11 del 2012*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Divieti*). — 1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;

b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all'art. 26;

d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;

e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera *a)* la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.

3. È inoltre vietata la pesca:

a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;

d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;

f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;

g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;

h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;

i) a strappo con canna o lenza a mano;

j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;

l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera *h)* possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto:

a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'art. 26, per le acque ricadenti nella zona «B», di cui all'art. 4, comma 6, lettera *b)*;

c) di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;

d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'art. 9, comma 4;

e) di esercitare l'attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta.»

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 11 del 2012*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:


«Art. 13 (*Pesca professionale e licenza*). — 1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.

4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

5. Nelle acque ricadenti nella zona «B», di cui all'art. 4, comma 6, lettera *b)*, l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 26.



6. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Pesca sportiva e licenza*). — 1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'art. 26;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Tesserino di pesca controllata*). — 1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.

3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 26.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 16 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Sistema informativo*). — 1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.

2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'art. 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.

4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia-Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.

5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.


6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura*). — 1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2008 e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.



2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Attività agonistiche*). — 1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.».

Art. 18.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2012

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Aree di pesca regolamentata*). — 1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate

in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.

2. Qualora l'area richieda interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.

3. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'art. 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.

4. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:

- a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
- b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
- c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
- d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
- e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.

5. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

6. Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'art. 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

7. L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Cattura di anfibi e crostacei*) — 1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.

2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.

3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 17.».



Art. 21.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 11 del 2012

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 11 del 2012, dopo la parola «definisce» sono inserite le seguenti: «, in uno specifico piano di gestione,».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 23 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Vigilanza ittica*). — 1. Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 2015, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:

a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;

b) la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;

c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Sanzioni*). — 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado

di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;

b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;

e) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;


f) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6;

g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2.500,00;

h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2.500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 5: da euro 250,00 a euro 1.500,00. Allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

j) trasporto, dal tramonto all'alba, di pesce, fatti salvi i casi di cui all'art. 40, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale): da euro 200,00 a euro 1.200,00. Si applica la medesima sanzione se la violazione è commessa da un soggetto in possesso della licenza di pesca professionale privo di idonea documentazione giustificativa e che non abbia provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti; la sanzione è dimezzata nella misura edittale minima e massima in caso di assenza di idonea documentazione giustificativa o di preventiva comunicazione;



k) trasporto, scambio o commercializzazione di pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche e fatti salvi i casi di cui all'art. 40, comma 3, della legge n. 154 del 2016: da euro 250,00 a euro 1.500,00;

l) esercizio dell'attività di pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca, senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti: da euro 240,00 a euro 1.440,00;

m) non consentire al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose, al fine di accertare le violazioni: da euro 100,00 a euro 600,00, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative previste per i comportamenti sopradescritti;

n) inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'art. 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'art. 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00.

2. Per la pesca senza licenza, la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere j), k) e l) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. Il materiale ittico sequestrato già morto è smaltito con spese a carico del trasgressore.

5. Per le violazioni di cui al comma 1, se commesse da un soggetto in possesso della licenza per la pesca professionale, l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le province e la Città metropolitana di Bologna.

8. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna, a norma della legge regionale n. 13 del 2015.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Regolamento di attuazione*). — 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:

a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;

b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;

c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;

d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;

e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;

f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;

g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;

h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'art. 14;

i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;

j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'art. 13.»



Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 27
della legge regionale n. 11 del 2012*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi*). — 1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);

b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);

c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'art. 26 si continua ad applicare il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibile con la presente legge.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'art. 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.

4. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide 12 fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

5. I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona «B» fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 26.»

Art. 26.

Disposizioni finali

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla loro naturale scadenza.

2. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e del subentro nelle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2012, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00141

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2017, n. 6/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);



Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 129;

Considerato quanto segue:

1. a seguito della modifica della legge regionale 32/2002, effettuata con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della legge regionale 22/2015. Modifiche alla legge regionale 32/2002), la Regione è subentrata nelle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Pertanto con il presente regolamento si modificano le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per allinearle al riordino istituzionale.

Si approva

il presente regolamento:

Art. 1.

*Certificazione delle competenze.
Modifiche all'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 66-nonies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») le parole «da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'art. 28, comma 4 della legge regionale 32/2002,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Regione».

Art. 2.

*Sospensione dell'accreditamento.
Modifiche all'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 7 dell'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.»

Art. 3.

*Riconoscimento delle attività formative.
Modifiche all'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.»

2. Il comma 2 dell'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 4.

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte. Modifiche all'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 5.

*Verifica dei rendiconti di spesa.
Modifiche all'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 6.

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard. Modifiche all'art. 92 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 92 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 7.

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione. Modifiche all'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».



Art. 8.

*Monitoraggio e valutazione degli interventi.
Modifiche all'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano» sono sostituite dalle seguenti «La Regione cura».

2. Il comma 2 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 2017

ROSSI

(*Omissis*).

17R00157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2017, n. 7/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e in particolare l'art. 56;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 24 novembre 2016;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Visto il parere favorevole con raccomandazione della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto, nella seduta dell'11 gennaio 2017;

Considerato che il parere della IV Commissione contiene la seguente raccomandazione: «valutare la possibilità di individuare nel regolamento strumenti idonei a garantire una corretta rendicontazione degli eventuali finanziamenti concessi dalla Regione per l'implementazione del sistema informativo geografico regionale»;

Ritenuto di recepire le indicazioni contenute nel parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime, inserendo la specificazione richiesta nel comma 8 dell'art. 4 del regolamento;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del 5 dicembre 2016, n. 1231, con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 123;

Considerato quanto segue:

1. la direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse;

2. la direttiva 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico specifica che rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio base della democrazia e che è attribuito agli enti pubblici il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i propri documenti attraverso indici on line e licenze standard;

3. il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni perseguendo la finalità di rendere utilizzabile il maggior numero di informazioni in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie e richiede che il titolare del dato predisponesse le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali;

4. gli articoli 2, 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplinano la conservazione, la disponibilità, l'accesso, la pubblicazione ed il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché la loro fruizione tramite formati aperti, prevedendo che al fine di rendere possibile l'utilizzo in



via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari;

5. la direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea «INSPIRE») istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea definendo regole per favorire interoperabilità e riuso dei dati geocartografici e dei servizi informatici necessari a consentire l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione e stabilendo che le infrastrutture per l'informazione territoriale dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo, consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni e permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche;

6. il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea «INSPIRE»), stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati territoriali;

7. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12-*quaterdecies* dell'Allegato 1, prevede, per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, la distribuzione, nei soli limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale, di tutti i dati e le informazioni, acquisiti al suolo, da piattaforme aeree e satellitari, nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche;

8. la direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico «Testo rilevante ai fini del SEE») relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico stabilisce che per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE;

9. il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale); il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati ter-

ritoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000), che stabiliscono specifiche tecniche per favorire la interoperabilità della informazione geografica e topografica a livello nazionale;

10. l'Agenda digitale europea, che è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ed indica azioni promosse dalla Commissione europea con l'obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso, in particolare l'azione 3: «Open public data resources for re-use» che si propone di rendere disponibili i dati della pubblica amministrazione per creare opportunità di riuso anche per scopi commerciali e che a tale scopo richiama la direttiva 2003/98/CE circa le condizioni di riutilizzo di documenti del settore pubblico;

11. l'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge dicembre 2012, n. 221, prevede per le pubbliche amministrazioni la facoltà di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto ed in modalità telematica e che definisce «dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:


1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione»;

12. il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con la risoluzione 29 giugno 2011, n. 49 del Consiglio regionale, sottolinea l'importanza di banche dati georeferenziate, organizzate in un sistema informativo territoriale ed ambientale condiviso con gli enti territoriali e reso disponibile, oltre che agli stessi enti, a professionisti, imprese, cittadini interessati e alla comunità scientifica nello spirito della direttiva 2007/2/CE, prendendo atto che una efficace strategia di organizzazione e messa a disposizione della conoscenza ambientale e territoriale è condizione indispensabile per favorire una più facile coerenza della pianificazione di settore;

13. la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2013, n. 23 (Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana) che disciplina il rilascio degli opendata (dati di tipo aperto) in Regione Toscana nonché della tipologia di licenza che, nello specifico, pre-



vede la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, con il vincolo di citazione della fonte;

14. vi è la necessità di uniformarsi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conservazione, disponibilità, accesso, pubblicazione e riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni;

15. l'atto di indirizzo 2013 della Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 291 (Approvazione del documento «Realizzazione della base informativa geografica regionale e dell'infrastruttura geografica - Atto di indirizzo 2013»), in cui si stabilisce che i dati geocartografici prodotti dalla Regione sono resi accessibili tramite servizi web standard di diffusione e condivisione nonché ceduti in copia gratuita riutilizzabili e corredati di apposita licenza creative commons, delegando al settore la assegnazione a ciascuna banca dati della licenza più opportuna e la stesura di linee guida che diano indicazioni sulla diffusione e modalità di cessione dei dati geocartografici;

16. l'art. 56, comma 6, della legge regionale 65/2014 prevede l'emanazione del regolamento diretto a definire e disciplinare: le modalità di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica, le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all'art. 15 nel sistema informativo geografico regionale, ai sensi dell'art. 19;

Si approva

il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 19 e dell'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della base informativa geografica regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale:

a) l'elenco delle basi informative di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 65/2014;

b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica;

c) le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio di cui all'art. 15, ai sensi dell'art. 19, commi 8 e 9 della legge regionale 65/2014.

Art. 2.

Enti partecipanti al sistema informativo geografico regionale

1. Il sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato «sistema informativo», costituisce il riferimento conoscitivo unitario per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni, singoli o associati, concorrono alla formazione e alla gestione integrata del sistema informativo.

2. Nell'ambito del sistema informativo, gli enti pubblici diversi da quelli indicati al comma 1, gli enti pubblici di ricerca e le università, detentori di dati geografici di interesse del sistema informativo, congiuntamente agli enti di cui al comma 1, partecipano alla realizzazione della base informativa geografica regionale di cui all'art. 3, secondo modalità definite mediante un'apposita convenzione stipulata con la Regione.

3. La Regione realizza intese con le associazioni pubbliche o private per promuovere la formazione e diffusione dell'informazione geografica libera denominata «Open-GeoData», l'utilizzo di formati aperti per la produzione, conservazione e divulgazione dell'informazione geografica, denominati «Open-Formats», per favorire l'adozione di soluzioni basate su software geografico a codice aperto, denominato «Open-Source».

Art. 3.

Base informativa geografica regionale


1. La base informativa geografica regionale (BIGR), di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale 65/2014, è costituita dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all'art. 5.

2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche, geologiche, pedologiche di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche del territorio regionale toscano.

3. La Regione e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, ciascuno per la propria competenza, provvedono alla realizzazione delle altre basi informative e tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale e le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e degli atti di Governo del territorio.

4. Ai fini del loro inserimento nella BIGR, le basi informative tematiche di cui al comma 3 sono redatte con riferimento alla base topografica ufficiale regionale, di norma alle scale 1:10.000 e 1:2.000, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:

a) sono previste da normative regionali e sono di competenza istituzionale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, anche se realizzate da agenzie, consorzi, aziende da essi partecipate; ovvero, se non previste da normative, rivestono un interesse pubblico generale;



b) sono documentate secondo standard comuni, sulla base di quanto previsto al successivo art. 5;

c) sono condivise secondo le regole tecniche previste al successivo art. 6.

5. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e le unioni di comuni, ciascuno per il proprio livello di competenza, conferiscono le basi informative del sistema informativo nonché i dati funzionali al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ed in particolare:

a) i dati funzionali necessari a verificare e monitorare il perseguimento degli obiettivi di cui al titolo I, capo I della legge regionale 65/2014;

b) i dati funzionali necessari a verificare gli effetti degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sul patrimonio territoriale regionale, composto dalle strutture idro-geomorfologica, ecosistemica, insediativa, agro-forestale e dal patrimonio culturale.

6. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 65/2014, i soggetti pubblici di cui all'art. 2, conferiscono al sistema informativo i dati necessari al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 2.

7. Gli archivi di dati territoriali, acquisiti in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella BIGR se ne è garantita la libera consultazione pubblica tramite servizi di rete e la cessione in copia gratuita a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 1.

8. La Regione stipula accordi per acquisire dati territoriali, relativi al territorio toscano, di competenza di enti pubblici di livello nazionale e provvede alle eventuali attività di elaborazione e armonizzazione necessarie ai fini del loro inserimento nella BIGR.

9. La Regione promuove accordi con altre regioni o enti pubblici per acquisire e armonizzare archivi di dati territoriali di interesse comune relativi ad ambiti interregionali, al fine di favorirne l'integrazione e l'interoperabilità con la BIGR.

Art. 4.

Programmi di realizzazione della base informativa geografica regionale. Atto d'indirizzo

1. La Regione provvede, con risorse proprie, alla realizzazione delle basi informative previste dall'art. 3, comma 2, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.

2. I programmi di realizzazione delle basi informative di cui al comma 1 sono definiti con atto di indirizzo approvato annualmente dalla Giunta regionale che definisce le priorità di realizzazione delle nuove basi informative o di aggiornamento di quelle esistenti tenendo conto del fabbisogno informativo della Regione e degli altri enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1. I programmi di realizzazione ed aggiornamento della base topografica alla scala 1:2.000 sono definiti con particolare riferimento alle necessità di nuova formazione, variazione o adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2, la Regione procede all'aggiornamento e alle integrazioni delle disposizioni contenute nella deliberazione di cui all'art. 1, comma 2.

4. Le basi informative tematiche d'interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'art. 3, comma 3, costituiscono, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale 65/2014, il riferimento unitario per la formazione e l'aggiornamento dei quadri conoscitivi degli atti di Governo del territorio nonché dei piani di settore che producono effetti territoriali di cui, rispettivamente, all'art. 10 e all'art. 11 della legge regionale 65/2014.

5. Le basi informative sullo stato di fatto e di diritto di cui all'art. 3, comma 3, sono costituite dalle componenti cartografiche degli atti di Governo del territorio concernenti le previsioni di trasformazione territoriali nonché da quelle dei piani di settore che producono effetti territoriali, di cui, rispettivamente, all'art. 10 e all'art. 11 della legge regionale 65/2014.

6. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di propria competenza di cui all'art. 3, comma 3, mediante le proprie strutture regionali, il consorzio Lamma e le agenzie regionali che concorrono, congiuntamente, all'implementazione del sistema informativo.

7. Ai fini del coordinamento dei programmi di realizzazione delle basi informative di cui ai commi 4 e 5 e della loro armonizzazione, la concessione dei contributi che la Regione assegna a province, città metropolitana, comuni, unioni di comuni, ai sensi dell'art. 56, comma 8 della legge regionale 65/2014, è condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti costituenti la base informativa e alla loro conformità al presente regolamento.

8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è prevista la stipula di apposita convenzione per la definizione delle condizioni di rendicontazione delle spese sostenute e di revoca del contributo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione.

Art. 5.

Metadati di documentazione

1. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell'ambito del sistema informativo, sia a livello regionale che locale, le basi informative della BIGR e i servizi di rete di cui all'art. 6 sono documentati in coerenza con gli indirizzi della direttiva 17 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea «INSPIRE») e con gli indirizzi di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso).



2. I metadati di documentazione delle basi informative territoriali di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 65/2014 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
- b) competenza e responsabilità della creazione e manutenzione dei dati;
- c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
- d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.

3. I metadati di documentazione dei servizi dell'infrastruttura geografica di cui al successivo art. 6 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- a) caratteristiche tecniche, qualitative e di validità del servizio;
- b) diritti e limitazioni d'uso dei servizi;
- c) riferimento ai metadati di documentazione dei dati serviti.

4. Gli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, ciascuno per il proprio livello di competenza, curano la creazione e l'aggiornamento dei metadati di documentazione contestualmente alla creazione delle basi informative geografiche e all'attivazione di servizi di rete.

5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 2, la Regione istituisce un catalogo regionale dei metadati che si configura come nodo in cui la metainformazione prodotta dagli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, è resa disponibile al livello nazionale nel catalogo istituito con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso). Con la medesima deliberazione sono definite le modalità di compilazione dei metadati di documentazione dei dati territoriali e dei servizi di rete, al fine di garantire la coerenza dei metadati di documentazione con quanto previsto dalla direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e dal suddetto decreto ministeriale 10 novembre 2011.

Art. 6.

Infrastruttura geografica regionale

1. L'infrastruttura geografica regionale (IGR) si compone delle basi informative di cui all'art. 3, dei metadati di documentazione e del relativo catalogo di cui all'art. 5, dei servizi e delle tecnologie di rete di cui al presente articolo per l'implementazione, il funzionamento, l'accesso e l'utilizzo pubblico del sistema informativo.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, realizza l'infrastruttura geografica per la gestione della BIGR con riferimento agli indirizzi formulati dalla Unione europea nell'ambito della direttiva 2007/2/CE, finalizzata a consentire l'accesso a tutti gli archivi costituenti la BIGR stessa.

3. La Regione provvede a supportare, tramite i propri servizi infrastrutturali, gli enti che non dispongono di risorse strumentali adeguate, purché le basi informative di cui all'art. 3 e dei metadati di documentazione di cui all'art. 5 siano conformi agli standard previsti dal presente regolamento.

4. L'infrastruttura geografica regionale costituisce una delle componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana i cui servizi, realizzati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) assicurano la cooperazione tra gli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1.

5. L'infrastruttura geografica regionale, anche avvalendosi di quanto già predisposto nel contesto della Rete telematica regionale di cui al comma 4, garantisce servizi di rete ad accesso pubblico quali i servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIGR.

6. Con la deliberazione di cui all'art. 1, comma 2, sono descritte le caratteristiche tecnologiche e funzionali richieste per una organizzazione distribuita e cooperante della IGR e dei soggetti partecipanti, al fine di garantire l'implementazione e il coordinamento dei servizi di cui al precedente comma.

7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell'ottica dell'evoluzione dell'infrastruttura regionale di dati geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIGR e quale componente dell'infrastruttura nazionale di dati geografici.

Art. 7.

Specifiche tecniche

1. Ai fini della produzione delle basi informative di cui all'art. 3, comma 2, mediante decreto del dirigente della struttura regionale competente, la Regione definisce apposite specifiche tecniche di realizzazione in coerenza con gli indirizzi europei e la normativa nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.


2. Ai fini della produzione coordinata delle basi informative di cui all'art. 3, comma 3, e per garantire l'interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell'ambito del sistema informativo, la Regione, sentiti gli altri enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, approva specifiche tecniche comuni.

Art. 8.

Conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio nel sistema informativo geografico

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 65/2014, gli enti pubblici di cui all'art. 2 conferiscono gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, nonché i dati di monitoraggio, nel sistema informativo in modalità certificata secondo le procedure e gli strumenti informatici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le componenti documentali e cartografiche degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché le loro varianti, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, entrano a far parte della BIGR quali copie digitali conformi agli originali approvati dall'ente competente.



Art. 9.

Accesso alla base informativa geografica regionale

1. L'accesso alla base informativa geografica regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica, è assicurato a tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, in forma libera, anonima e gratuita attraverso i servizi di ricerca, consultazione e scarico forniti dall'infrastruttura geografica regionale.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, i servizi di accesso, diffusione e scarico dei dati della BIGR sono garantiti dagli enti, singoli o associati, ciascuno al proprio livello di competenza.

3. Per la cessione attraverso i servizi di rete dei dati geografici di proprietà della Regione, sono adottate le licenze Creative Commons e in particolare:

a) la licenza CC-BY, nella versione di volta in volta più recente, per tutti i dati geografici per i quali alla loro cessione e direttamente prodotti dalla Regione;

b) la licenza CC-BY-SA, nella versione di volta in volta più recente, per i dati geografici conferiti alla BIGR dagli enti, diversi dalla Regione, di cui all'art. 2.

4. Nei casi di cessione di dati tramite forniture off-line, previa verifica di fattibilità da parte della Regione, gli oneri di cessione in copia sono determinati mediante decreto del dirigente della struttura regionale competente, a copertura dei costi sostenuti.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'art. 29, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio» - Disciplina del sistema informativo geografico regionale) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 2017

ROSSI

17R00158

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 8.

Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 marzo 2017 n. 9)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*)

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 16, comma 3;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.A.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali nn. 39/2005, 87/009 e 22/2015);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare l'art. 5 della legge regionale n. 87/2009, concernente l'oggetto sociale della società Agenzia regionale recupero risorse (ARRR), all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, il quale stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

2. È necessario dettare disposizioni transitorie in materia di trasmissione del rapporto di controllo e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica in attesa della complessiva messa a regime del nuovo sistema di controllo degli impianti termici e del nuovo sistema di controllo dell'efficienza energetica degli edifici;



3. Per esigenze di continuità territoriale e per l'esigenza di procedere, in via preliminare, al riordino del catasto degli impianti termici entro il corrente anno, si rende indispensabile prevedere che, limitatamente all'anno 2017, il Comune di Grosseto continui ad esercitare le funzioni di controllo sugli impianti termici e ad introitare le risorse per lo svolgimento di tali funzioni;

4. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni rispetto alla normativa già in vigore della legge regionale n. 85/2016;

Approva la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 87 (TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.p.A.» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.p.A.» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25).

Art. 1.

Oggetto sociale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 87/2009 in adeguamento alla disciplina del decreto legislativo n. 175/2016.

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.A.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), la parola: «esclusivamente» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 87/2009, dopo le parole: «oggetto sociale, rivolte», sono inserite le seguenti: «, in particolare,».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2016, N. 85 (DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 39/2005, 87/009 E 22/2015).

Art. 2.

Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 85/2016.

1. L'art. 21 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali nn. 39/2005, 87/2009 e 22/2015), è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica*). — 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:

a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella Provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;

b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.

2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.».

Art. 3.

Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 85/2016.


1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 85/2016 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione*). — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h bis), della legge regionale n. 39/2005 e dall'art. 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all'esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2017.

2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:

a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;

b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell'attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell'aria ambiente.».



Art. 4.

*Correzione terminologica alla clausola valutativa.
Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 85/2016*

1. All'art. 25, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 85/2016 le parole: «al costo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare», e la parola: «bollino» è sostituita dalle seguenti: «contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici».

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2017.

(Omissis).

17R00159

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2017, n. 9.

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano «Innovazione - Made in Tuscany» e «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane». Modifiche alla l.r. 46/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 marzo 2017 n. 9)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere *b*), *i*), *n*), *o*), e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001).

Considerato quanto segue.


1. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, che fondano radici nella memoria delle tradizioni storiche della Regione Toscana si segnalano, oltre alla Festa della Toscana, istituita dalla Regione nell'anno 2001 quale occasione solenne di ricordo e riflessione sulle radici di pace e giustizia della tradizione toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, dell'indipendenza della Toscana e della prima seduta del Consiglio regionale;

2. Nella seduta di Consiglio regionale del 7 luglio 2015, con la risoluzione n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari), è stato infatti deciso di introdurre, ad integrazione delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale già disciplinate dalla legge regionale n. 46/2015 con la denominazione di Festa della Toscana, le predette ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile e della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio. Ciò in considerazione del rilevante valore storico e istituzionale da queste rappresentato per la Regione Toscana e del rilievo di tali ricorrenze e della loro celebrazione per la promozione della cultura e della memoria delle tradizioni storiche regionali;

3. Un atto importante nel quadro degli eventi storici che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano quale oggi costituisce la nostra Regione fu il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, il 27 agosto 1569. Questo segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di «reputazione che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione regionale. A tale evento storico si ritiene dunque di dare ricorrente celebrazione attraverso la «Giornata degli Etruschi»;

4. Nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana. In quest'ottica è necessario prevedere la possibilità per l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari;

5. L'esperienza fin qui realizzata del premio **Impresa+Innovazione+Lavoro** indica la necessità di ampliare il raggio d'intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell'ideazione stessa dell'innovazione, quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca e destinato a sostenere iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere, così come la competitività nei diversi comparti economici;



6. La volontà più volte espressa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di attivare forme specifiche d'intervento per la valorizzazione, il sostegno e la promozione di «start up» e progetti legati al campo della ricerca e dell'innovazione provenienti prioritariamente dal mondo giovanile;

7. La massima valorizzazione di un'iniziativa in forma di premio nel campo dell'innovazione può essere raggiunta attraverso la creazione di sinergie fra enti e dunque, sulla scia di analoghe esperienze già instaurate, attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore;

8. È giunto a chiusura il programma celebrativo del premio Franca Pieroni Bortolotti, istituito nell'anno 2012, che trova il suo adempimento conclusivo nella imminente pubblicazione delle tesi vincitrici, a cura delle edizioni dell'assemblea. Al contempo si sono riscontrate, per un verso, la non più piena pertinenza del premio Franca Pieroni Bortolotti con l'oggetto della presente legge, che rende pertanto necessario non riproporlo nel presente testo e, per altro verso, l'esigenza di dare riconoscimento, promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra Regione, con lo scopo sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni. Per tali finalità s'intende istituire il premio «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali «Innovazione - Made in Tuscany» e «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane». Modifiche al preambolo della legge regionale n. 46/2015.

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001), è sostituito dal seguente:

«2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della

prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all'intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il «Pianeta Galileo», il premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany» e il premio regionale «Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane».

2. Dopo il punto 4 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 sono inseriti i seguenti:


«4-bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del presidente del Consiglio regionale che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione del capodanno dell'annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell'anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell'insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani.

4-ter. Fu Papa Pio V ad «inventare» il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribui al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di «reputazione», che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s'intende celebrare l'origine etrusca del territorio toscano, attraverso la «Giornata degli Etruschi» ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali.

4-quater. Nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana. In quest'ottica è necessario prevedere la possibilità per l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari.»

3. I punti 8 e 9 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 sono sostituiti dai seguenti:

«8. L'esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell'innovazione, miratamente rivolte al mondo dell'imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d'intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell'ideazione stessa dell'innovazione qua-



le fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici.

9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato «Innovazione - Made in Tuscany», tale da valorizzare, sostenere e promuovere «start up» e progetti legati al campo della ricerca e dell'innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un'iniziativa premiale nel campo dell'innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio.».

4. Il punto 10 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente:

«10. Per offrire promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra regione, sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni viene istituito il premio «Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane» rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi.».

5. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 le parole: «dei quattro» sono sostituite dalla seguente: «degli.».

Art. 2.

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici. Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo il capo II della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente: «Capo II bis Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici».

Art. 3.

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo l'art. 3, nel capo II bis della legge regionale n. 46/2015, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana). — 1. La celebrazione del Capodanno toscano si tiene il 25 marzo di ogni anno.

2. La celebrazione dell'indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.

3. La celebrazione della «Giornata degli Etruschi» si tiene il 27 agosto di ogni anno.»

Art. 4.

Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana. Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana). — 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all'art. 3-bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.».

Art. 5.

Celebrazione di singoli anniversari storici. Inserimento dell'art. 3-quater nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo l'art. 3-ter della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente:

«Art. 3-quater (Celebrazione di singoli anniversari storici). — 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 3-ter.».

Art. 6.

Premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany». Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale n. 46/2015.


1. La rubrica del capo IV della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany».

Art. 7.

Istituzione del premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany». Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 46/2015.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany»). — 1. È istituito il premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany», quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per la promozione dell'iniziativa giovanile.



2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale «Innovazione - Made in Tuscany», il presidente del Consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, stipula un protocollo d'intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.

3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:

- a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
- b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
- c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
- d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
- e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.».

Art. 8.

Premio regionale «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane». Sostituzione della rubrica del capo V della legge regionale n. 46/2015.

1. La rubrica del capo V della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane».

Art. 9.

Istituzione del premio regionale «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane». Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 46/2015.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Premio regionale «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane»*). — 1. È istituito il premio «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» per la promozione e valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana.

2. Il premio ha cadenza annuale e conferisce il riconoscimento di «eccellenza toscana», oltre ad una somma in denaro. Esso è suddiviso in sezioni costituite dalle seguenti categorie:

- a) esercizi storici;
- b) centri commerciali naturali;
- c) mercati storici;
- d) imprese.

3. Per la massima valorizzazione dell'iniziativa il presidente del Consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, stipula un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 2. Il protocollo è volto a definire in particolare:

- a) le caratteristiche puntuali del premio, declinate secondo le sezioni di cui esso si compone;
- b) la composizione del comitato organizzatore, compiti e obblighi dei componenti;

- c) la giuria del premio;
- d) i criteri di selezione dei partecipanti;
- e) le modalità di partecipazione dei concorrenti;
- f) gli aspetti organizzativi della fase di bando e della premiazione;
- g) la disciplina dell'annuario del premio.».

Art. 10.

Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 46/2015

1. L'art. 7 della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente:


«Art. 7 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:

a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 350.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 350.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 350.000,00 relativo all'annualità 2019;

b) per pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 78.200,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 124.200,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 124.200,00 relativo all'annualità 2019;

c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 200.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 200.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 200.000,00 relativo all'annualità 2019;

d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 25.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 25.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 25.000,00 relativo all'annualità 2019;



e) per il premio regionale Innovazione - Made in Tuscany, con gli stanziamenti della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titoli 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 100.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 100.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 100.000,00 relativo all'annualità 2019;

f) per il premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titoli 1 «Spese correnti» per l'importo massimo di € 50.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di € 50.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di € 50.000,00 relativo all'annualità 2019.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 marzo 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2017.

(*Omissis*).

17R00160


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUG-039) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 9 3 0 *

€ 3,00

